

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Impossimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 9 e <i>passim</i>
ANGELONI (PDS)	12
BOSCO (Lega Nord)	2, 5, 19 e <i>passim</i>
DI BENEDETTO (DC)	52
FABRIS (DC), relatore alla Commissione	5, 8, 12 e <i>passim</i>
FRASCA (PSI)	9, 12, 13 e <i>passim</i>
GIUNTA (Repubb.)	9, 20, 29 e <i>passim</i>
LIBERATORI (PSI)	5, 11, 18 e <i>passim</i>
LOMBARDI (DC)	11, 20, 28 e <i>passim</i>
MAISANO GRASSI (Verdi-La Rete)	19, 52
MERLONI, ministro dei lavori pubblici	5, 9, 11 e <i>passim</i>
NERLI (PDS)	10, 11, 12 e <i>passim</i>
SARTORI (Rifond. Com.)	5; 8, 10 e <i>passim</i>
SENESI (PDS)	26, 29
ZAMBERLETTI (DC)	10, 11, 26 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

- «**Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294)**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

- «**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835)**, d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

- «**Norme generali in materia di lavori pubblici» (526)**, d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

- «**Norme generali in materia di lavori pubblici» (397)**, d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

- «**Legge-quadro in materia di lavori pubblici» (1315)**, d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

- «**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043)**, d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Avverto che, essendo stato ieri respinto l'emendamento 4.23, sono preclusi gli emendamenti 3.9 e 3.28 che avevamo accantonato in precedenza.

BOSCO. Signor Presidente, con il suo consenso e con quello della Commissione, mi riservo, quando riprenderemo l'esame degli articoli 3 e 4 in altra seduta, di presentare ulteriori emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Bosco.
Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di personale
dell'Autorità e norme finanziarie)*

1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 12, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.

3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 12, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 12, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità alla cui assunzione si provvede con le procedure concorsuali e di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Per il reclutamento degli ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonchè di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 3.700 milioni per l'anno 1993, in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 ed in lire 17.200 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 1.800 milioni per l'anno 1993, a lire 4.700 milioni per l'anno 1994 e a lire 4.700 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo alla presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 1.900 milioni per l'anno 1993, a lire 9.500 milioni per l'anno 1994 e a lire 12.500 milioni per l'anno 1995, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Assistenza tecnica alle stazioni appaltanti*) - Per lo svolgimento delle attività necessarie alla redazione dei progetti, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori e per il controllo sull'esecuzione dei lavori stessi, i soggetti di cui all'articolo 2, possono richiedere l'intervento delle unità operative, istituite in sede locale presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, previa ridefinizione delle competenze e degli organi.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede altresì a definire le forme per il ricorso alle unità operative, e le modalità per il funzionamento delle stesse».

5.2

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: «Lo stesso è reclutato tra il personale interno delle Pubbliche amministrazioni».

5.3

PUTIGNANO

Al comma 2, sopprimere le parole: « , lettera a)».

5.4

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 12, lettera b)» con le altre: «comma 12-bis».

5.5

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «comma 12, lettera c)» con le altre: «comma 12-bis».

5.6

IL GOVERNO

Al comma 5, sopprimere le parole: «di concorso».

5.7

PUTIGNANO

Al 5º comma sono soppresse le parole da: "nonchè, a prescindere" a «dell'Autorità».

5.8

PUTIGNANO

Al comma 5 sostituire il primo periodo con il seguente: «per le finalità di cui al presente articolo, con DPCM è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità; alla copertura del ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al Capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè, in via subordinata, a procedure concorsuali di cui al medesimo decreto».

5.6-bis

IL RELATORE

SARTORI. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 si illustra da sè.

BOSCO. Do per illustrato l'emendamento 5.2.

LIBERATORI. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Putignano, nel sottoscrivere gli emendamenti 5.3 e 5.7, li do per illustrati.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo ritiro gli emendamenti 5.4, 5.5 e 5.6.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati dai colleghi, illustro l'emendamento 5.6-*bis*. Esso corrisponde ad una esigenza rappresentataci dalla 5ª Commissione. In particolare si stabilisce che alla copertura del ruolo del personale dipendente dell'Autorità si provvede «in via prioritaria» con il ricorso alle procedure di mobilità.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1 presentato dai senatori Sartori e Fagni: il personale ci vuole. Quanto all'emendamento 5.2, ritengo che il problema dell'assistenza tecnica alle stazioni appaltanti possa essere trattato in qualsiasi altro articolo: non c'entra niente con il personale che serve a far funzionare l'Autorità. Pregherei pertanto i presentatori di ritirarlo e di ripresentarlo eventualmente quando si tratterà della progettazione.

BOSCO. Accolgo la proposta del relatore e ritiro l'emendamento. Mi riservo di ripresentare l'emendamento 5.2 all'atto della discussione dell'articolo 16.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. La materia di cui all'emendamento 5.3 è già compresa nel testo, per cui non è necessario questo emendamento. Analogamente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.7.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.6-*bis* e parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.3 e 5.7.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 5.1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6-bis.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)

1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo consultivo tecnico dello Stato. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore, competenti in materia di lavori pubblici. La nomina dei presidenti di sezione è disposta su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:

- a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
- b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari che abbiano attribuito, nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, competenze ad organi consultivi presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È comunque assicurata la presenza delle specifiche professionalità delle competenti amministrazioni all'interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Rimangono ferme le competenze degli organi collocati presso Ministeri in ordine alla valutazione dei profili direttamente riconducibili alle attribuzioni di ciascun Ministero, ivi comprese le attribuzioni in materia ambientale e paesaggistica.

4. Alla individuazione delle competenze da sopprimere ai sensi del comma 3 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le amministrazioni interessate.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU, nonché, a prescindere da tale importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dall'Autorità.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

6.1

PAGNI, SARTORI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massima organo consultivo dello Stato su materie tecniche.

1-bis L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente: "Art. 8-1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuta competenza in materia di lavori pubblici. I presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".».

6.2

IL RELATORE

Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra esperti di riconosciuto ed alto valore competenti in materia di lavori pubblici. I presidenti di sezione del Consiglio superiore sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici formulata sulla base delle indicazioni del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

6.3

GIUNTA

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dei lavori pubblici, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

6.4

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «lavori pubblici» inserire le parole: «ferme restando le attuali competenze».

Dopo la parola: «esprime» aggiungere la parola: «altresì».

6.5

IL GOVERNO

Alla fine del comma 5, dopo le parole: «dall'Autorità» aggiungere le parole: «Il Consiglio esprime altresì parere obbligatorio sulla adozione,

da parte di pubbliche amministrazioni, di norme tecniche per la realizzazione di opere pubbliche».

6.6

IL GOVERNO

Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. È demandata al Consiglio superiore dei lavori pubblici la elaborazione delle analisi prezzi per le distinte voci oggetto di gare d'appalto o di affidamenti in concessione, tenuto conto delle categorie e delle modalità di esecuzione dei lavori, con riferimento a bacini economicamente omogenei che saranno determinati dall'ISTAT entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prezziario così determinato è posto alla base degli elaborati progettuali degli interventi programmati da parte dei titolari di lavori. Detto prezziario, così come eventualmente i bacini economicamente omogenei, devono essere aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previo parere vincolante da parte dell'ISTAT».

6.7

IL RELATORE

Aggiungere il seguente comma 6:

«L'attività consultiva svolta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi indicati dai commi precedenti attiene ai soli profili di natura tecnica, con esclusione di quelli di natura giuridica».

6.8

ZAMBERLETTI

Alla fine del comma 1 aggiungere le parole: «il numero dei membri esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici è elevato a 24».

6.2-bis

FABRIS

Al 5º comma sono soppresse le parole da: «nonchè, a prescindere» a «dell'Autorità»

6.9 (già 5.8)

PUTIGNANO

SARTORI. Signor Presidente, con l'emendamento 6.1 chiediamo l'abolizione del primo comma dell'articolo 6. Ci sembra infatti superfluo riconoscere autonomia organizzativa al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 6.2 è teso a riaffermare l'indipendenza di giudizio e di

valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che diventa il massimo organo consultivo dello Stato su materie tecniche, Nel comma 1-*bis* si modifica l'articolo 8 della legge n. 1460 del 1942: si stabilisce che il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, mentre i presidenti di sezione sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

L'emendamento 6.4 introduce una più puntuale formulazione degli attuali commi 3 e 4.

L'emendamento 6.7 affida al Consiglio superiore dei lavori pubblici la elaborazione delle analisi prezzi per le distinte voci oggetto di gare d'appalto o di affidamenti in concessione. Il prezzario così determinato è posto alla base degli elaborati progettuali degli interventi programmati da parte dei titolari di lavori.

L'emendamento 6.2-*bis*, infine, propone l'aumento del numero dei membri esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici che passerebbero a 24.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 6.2-*bis* deve intendersi subemendamento all'emendamento 6.2 e assume la nuova numerazione 6.2/1.

GIUNTA. Con l'emendamento 6.3 mi propongo di modificare il primo comma dell'articolo 6 laddove prende in considerazione la nomina dei presidenti di sezione. Anzichè dire che tale nomina «è disposta su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» propongo che «I presidenti di sezione del Consiglio superiore sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici formulata sulla base delle indicazioni del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici».

Credo che il senso dell'emendamento sia evidente e tale da non richiedere una illustrazione ulteriore.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Poichè è sembrato che il comma 5 in cui si affronta il tema delle competenze attribuite al Consiglio superiore dei lavori pubblici presti il fianco a una interpretazione dubbia, il Governo, su suggerimento del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha presentato gli emendamenti 6.5 e 6.6. Con il primo di essi si precisa che il Consiglio superiore conserva le sue attuali competenze mentre con il secondo emendamento si prevede che il Consiglio stesso «esprime altresì parere obbligatorio sull'adozione, da parte di pubbliche amministrazioni, di norme tecniche per la realizzazione di opere pubbliche».

PRESIDENTE. Questa dizione però fa quasi supporre che le pubbliche amministrazioni possano dotarsi di norme tecniche particolari, al di fuori della legislazione ordinaria.

FRASCA. A mio giudizio, la Commissione dovrebbe riflettere attentamente prima di approvare l'emendamento 6.6. Con esso infatti sembra che il Parlamento deleghi il Governo a legiferare.

ZAMBERLETTI. Il senso dell'emendamento 6.8 da me presentato è piuttosto evidente. Poichè più volte si è avvertita la tendenza da parte degli ingegneri a sconfinare sul versante «giuridico», ho voluto precisare che al Consiglio di Stato vanno lasciate le competenze che gli sono proprie. Mi rendo conto che quanto vengo a proporre può sembrare ovvio, i numerosi tentativi di sconfinamento che si sono verificati in passato mi hanno convinto però dell'opportunità di presentare un emendamento apposito.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Putignano che lo ha presentato l'emendamento 6.9 (già 5.8) si intende decaduto.

NERLI. Io vorrei tornare un attimo sull'emendamento 6.5 proposto dal Governo che, se approvato, riscriverebbe il comma 5 dell'articolo nel modo seguente: «Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ferme restando le attuali competenze, esprime parere obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo superiore a 100 milioni di ECU...». Aggiungendo quel: «ferme restando le attuali competenze» mi sembra che si ottenga qualcosa in più di una semplice chiarificazione della norma.

Poichè sono convinto che le competenze attribuite dal provvedimento in discussione assorbano quelle precedenti, sarei allora del parere di lasciare invariato il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è competente però ad esprimere pareri anche per progetti di opere pubbliche di importo inferiore ai 100 milioni di ECU.

SARTORI. A mio avviso con la dizione prevista nell'ultima parte del comma 5, laddove è detto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto dalla Autorità, torna a riproporsi un problema che già abbiamo affrontato ieri. Io resto convinto che l'Autorità debba occuparsi solo del controllo e non dei progetti. Sono convinto cioè che l'Autorità debba iniziare la sua opera solo quando sull'appalto sono già avvenute le scelte politiche e si è dato il via ai finanziamenti ed alle gare. Se ho ben compreso il senso delle discussioni finora svolte è solo a questo punto che l'Autorità inizia il suo controllo. Con la dizione adottata al comma 5 dell'articolo in discussione invece sembra quasi che l'Autorità intervenga anche nella fase progettuale.

ZAMBERLETTI. L'Autorità però potrebbe avvalersi del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ad esempio, per una variante improvvisa. In quel caso l'Autorità potrebbe avere bisogno del parere del massimo organo tecnico di consulenza.

SARTORI. A mio avviso il discorso non sta in questi termini. Quando la variante tecnica è stata approvata l'Autorità deve controllare se le procedure adottate sono corrette. È questo quello che deve fare.

ZAMBERLETTI. Ma se l'Autorità avesse dei dubbi circa l'utilità di una variante?

SARTORI. Poichè stiamo riproponendo esattamente la discussione che già abbiamo avuto ieri, io torno a sostenere che tra un asilo e una caserma corre una differenza sostanziale.

NERLI. L'emendamento 6.5 del Governo può apparire da un lato contraddittorio e dall'altro pleonastico. Esso può anche essere stravolgente della norma. Con la soppressione delle norme che affidavano ad altri enti ed organizzazioni alcune competenze in materia di lavori pubblici, si individuano le competenze che si attribuiscono al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Peraltro non vi è un termine entro il quale il Ministro e quindi il Consiglio dei ministri devono decidere quali competenze trasferire da quegli organismi al Consiglio superiore dei lavori pubblici. In questa direzione dovremmo ovviare.

PRESIDENTE. C'è un emendamento del senatore Fabris a questo proposito.

NERLI. Ad ogni modo, il comma 4 prevede che il Ministro suggerisca alla Presidenza del Consiglio le competenze da sopprimere in modo da completare l'elenco delle funzioni da attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Insisto nel chiedere al Governo quali sono le competenze a cui ci si riferisce con l'emendamento 6.5, che propone di inserire le parole «ferme restando le attuali competenze», quando ancora non vi è il decreto del Presidente del Consiglio. Si tratta di una formula o pleonastica o distorcente.

Lo stesso emendamento 6.5 propone di aggiungere dopo la parola «esprime», l'altra «altresi», quasi che si debbano ancora prevedere competenze obbligatorie. Ma il decreto del Presidente del Consiglio non può inserire competenze oltre a quelle previste dalla legge.

PRESIDENTE. E se dicessimo: «ferme restando le competenze previste dalla legge n. 1460 del 1942 e successive modificazioni»?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Si potrebbe anche abolire tutto il comma 5.

LIBERATORI. A me sembrerebbe opportuno.

NERLI. Io credo che sui progetti d'importo superiore a 100 milioni di ECU il parere debba essere obbligatorio.

LOMBARDI. A me sembra che alcune norme siano tese eccessivamente ad individuare e a non lasciarsi sfuggire competenze. Questo suona male rispetto alla esigenza di visione globale che ha di fronte il Parlamento. A mio avviso, il comma 5 potrebbe essere effettivamente considerato superfluo, perchè le competenze già sono stabilite dall'attuale normativa. Essa semmai va modificata nel senso di escluderne alcune, e non nel senso di aumentarle.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il Governo ritira gli emendamenti 6.5 e 6.6, con l'intesa di riesaminare la

formulazione del comma 5 in una fase successiva della procedura, essendosi concordato di accantonare le votazioni degli articoli.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 6.1.

L'emendamento 6.3, presentato dal senatore Giunta, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri anche la nomina dei presidenti di sezione. Ma la Camera già si è pronunciata su questo argomento, indicando che i presidenti di sezione vengono nominati su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per questo esprimo parere contrario.

L'emendamento 6.8, presentato dal collega Zamberletti, potrebbe considerarsi pleonastico, ma lo ritengo utile come precisazione e pertanto esprimo parere favorevole.

Infine, annuncio il ritiro dell'emendamento 6.7.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole agli emendamenti 6.2, 6.2/1, 6.4 e 6.8 ed è contrario agli emendamenti 6.1 e 6.3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 6.1.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 6.2/1 (già 6.2-bis).

NERLI. Ribadisco che l'ampliamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici a 24 membri sembra del tutto ingiustificato. Ritengo che il numero attuale sia sufficiente a ricoprire le competenze attribuite a tale organismo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei sottolineare che questi membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non sarebbero dirigenti del Ministero, ma semplicemente consulenti esterni, scelti fra professori universitari delle varie discipline ingegneristiche, tecnologiche, sia nel campo delle costruzioni, sia delle opere marittime, sia del cemento armato e delle costruzioni in acciaio, pagati esclusivamente con un gettone di presenza.

ANGELONI. Si tratta comunque di un gettone impegnativo!

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. È chiaramente necessario essere sempre guardinghi, anche se in questo caso si tratta di una richiesta motivata da una reale sempre crescente specializzazione ingegneristica.

FRASCA. Tali conoscenze debbono essere già patrimonio culturale degli stessi membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il ruolo da essi svolto.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Si intende semplicemente ampliare il Consiglio, di pari passo con l'accrescimento delle specializzazioni.

FRASCA. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è la più alta rappresentanza nel campo ingegneristico, quindi ritengo sia del tutto sufficiente a ricoprire queste competenze.

Vogliamo cancellare tutto ciò che è stato fino ad ora raccomandato per la trasparenza delle consulenze?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ribadisco che non si tratta di semplici generiche consulenze; il Consiglio superiore dei lavori pubblici è composto da tecnici delle più importanti specializzazioni.

FRASCA. A mio avviso approvando il subemendamento 6.2/1 commetteremmo uno strafalcione. Sono contrario a consulenze esterne.

PRESIDENTE. L'organismo è composto dai direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, dal direttore dell'ANAS, dall'ispettore generale dell'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, dai capi degli uffici decentrati dei lavori pubblici. Accanto a questi membri ci sono gli esperti: ispettori generali, consiglieri di Stato, avvocati dello Stato rappresentanti dei vari Ministeri, alcuni direttori generali, funzionari delle ferrovie, del Ministero dell'agricoltura, delle poste, del CNEL e infine i 16 esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra cui un rappresentante dell'amministrazione provinciale ed uno dell'amministrazione comunale.

FRASCA. E noi vorremmo ampliare il numero dei membri esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici a 24? Davvero mi sembra assurdo.

So che il relatore presentando l'emendamento ha accolto una richiesta in tal senso del Governo e mi rendo anche conto che il Governo svolge una funzione direttiva nei confronti del Parlamento. In questo caso però assistiamo ad una vera e propria prevaricazione ai danni delle Assemblee elettive.

Mentre si vuole ridurre il numero dei parlamentari si decide di allargare quello dei consulenti dei Ministeri e del Governo. Torno a dire che è veramente assurdo. Approvare l'emendamento significa compiere un passo indietro. Nel corso dell'indagine conoscitiva che abbiamo tenuto sull'argomento abbiamo potuto accorgerci del resto che l'ampliamento del numero di esperti di certo non rende più veloce l'assunzione delle delibere da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 16 esperti sono già moltissimi e non vedo proprio perchè dovrebbero diventare 24.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro allora il subemendamento 6.1/2.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento 6.2.

È approvato.

A seguito della precedente approvazione, l'emendamento 6.3 risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 6.4.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici)

1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province. Di detti uffici possono altresì avvalersi, previa deliberazione del consiglio, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e i rispettivi consorzi e unioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 50 milioni, IVA esclusa, e, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a lire 150 milioni, IVA esclusa.

3. Gli uffici tecnici delle province di cui al comma 1 pongono in essere tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e la pubblicazione del bando di gara, lo svolgimento della procedura di gara, l'aggiudicazione dei lavori, fermi restando i relativi oneri finanziari a carico dell'ente titolare dei lavori. Essi svolgono altresì assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, gli uffici tecnici delle province possono essere integrati, mediante distacco, con personale tecnico e amministrativo degli uffici del genio civile, delle prefetture e dei comuni capoluogo di provincia. Il trattamento economico spettante a tale personale resta a carico degli enti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3, le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono agli uffici tecnici delle province le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del

contraente, alle forme di pubblicità, nonchè al tipo e al contenuto del contratto da porre in essere.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 del presente articolo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non territoriali di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici presso i provveditorati alle opere pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

7.2

BOSCO, CAPPELLI

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

«Art. 7. - (*Uffici per i pubblici appalti*). - 1. Le Regioni istituiscono, con proprie leggi, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'ufficio regionale e gli uffici provinciali per i pubblici appalti.

2. Le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni, le comunità montane, le Unità sanitarie locali, gli Enti di cui agli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, gli Istituti autonomi delle case popolari, i consorzi di bonifica e i consorzi stradali si avvalgono, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali, degli uffici provinciali di cui al 1º comma per tutte le attività relative alle procedure per l'affidamento di lavori pubblici tra cui la formazione e pubblicazione del bando di gara, la celebrazione della procedura di gara e l'aggiudicazione dei lavori.

3. Per la finalità di cui al comma 2, le amministrazioni ivi indicate trasmettono agli uffici per i pubblici appalti le delibere relative alla programmazione dei lavori pubblici di loro competenza, alla progettazione e alla individuazione del procedimento di scelta del contraente, nonchè al tipo ed al contenuto del contratto da porre in essere.

4. Gli uffici per i pubblici appalti svolgono altresì, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge regionale, per le amministrazioni di cui al comma 2, assistenza tecnico-amministrativa per la conseguente attività contrattuale e forniscono alle medesime informazioni, pareri e consulenze in merito all'applicazione della normativa in materia di lavori pubblici».

7.3

MAISANO GRASSI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, possono avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province».

7.4

IL GOVERNO

Il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Per l'espletamento delle procedure per l'affidamento di lavori pubblici i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, i rispettivi consorzi e unioni (le comunità montane e le unità sanitarie locali) sono tenuti a costituire uffici tecnici associati sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle convenzioni devono aderire almeno cinque comuni, o un numero di comuni la cui popolazione complessiva superi i 15.000 abitanti. Ove non si sia proceduto alla Costituzione degli uffici associati comuni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i suddetti enti sono tenuti ad avvalersi dei competenti uffici tecnici delle province».

7.5

LIBERATORI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione inferiore a 15.000 abitanti», *e di conseguenza le parole da:* «di detti uffici» *fino a:* «unioni».

7.6

MAISANO GRASSI

Integrare il primo comma, dopo le parole: «unità sanitarie e locali», *con le seguenti parole:* «che siano sprovvisti di propri uffici tecnici».

7.7

FRASCA

Sostituire le parole: «sono tenuti ad», *con:* «possono».

7.8

LOMBARDI

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti ad», *con:* «possono».

7.9

PUTIGNANO

Al comma 1, dopo la parola: «uffici», *sopprimere:* «tecnici».

7.10

NERLI

Al comma 1, al secondo periodo, dopo la parola: «avvalersi», aggiungere le seguenti: «, a partire dal 1º gennaio 1995».

7.11

GIUNTA

Sopprimere il comma 2.

7.12

IL GOVERNO

Il comma 2 è abolito.

7.13

LOMBARDI

All'articolo 7, comma 2, sostituire la cifra: «50 milioni», con: «100 mila ECU», e sostituire la cifra: 150 milioni», con: «250 mila ECU».

7.14

GIUNTA

Al comma 6, sostituire le parole: «sono tenuti ad», con: «possono».

7.15

PUTIGNANO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«Gli enti o le associazioni di cui al primo comma, possono non osservare le procedure di cui al precedente articolo qualora lo richiedano i rispettivi consigli con una votazione non inferiore ai 2/3 dei componenti.

7.16

FRASCA

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori pubblici, i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, qualora non utilizzino le facoltà di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi dei competenti uffici tecnici delle provincie ai sensi del presente articolo. I soggetti che intendono avvalersi di tale facoltà hanno l'obbligo di comunicarlo alle amministrazioni provinciali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipulando apposita convenzione con le amministrazioni medesime, che regolerà anche gli oneri connessi al servizio. Successivamente alla stipula della convenzione ed

entro sei mesi da elezioni comunali ovvero dal rinnovo degli organi direttivi degli altri enti di cui al primo periodo del presente comma, i soggetti di cui al presente comma possono recedere dalla convenzione medesima».

7.3-bis (riformulato)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole «e dei comuni capoluogo di provincia» con le seguenti: «e dei comuni della provincia».

7.14-bis

IL RELATORE

Al comma 4 aggiungere infine il seguente periodo: «Eventuali maggiori oneri a carico delle amministrazioni provinciali derivanti dalla applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono sostenuti, previa convenzione e per quota parte, da ciascuno degli enti che si avvale degli uffici tecnici delle amministrazioni medesime».

7.14-ter

IL RELATORE

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, dopo la discussione svoltasi presso la nostra Commissione e dopo aver preso visione dei pareri espressi dalla Commissione bilancio, ho ritenuto di dover ritirare l'emendamento 7.1 soppressivo dell'articolo e di presentare una riscrittura dell'articolo, riscrittura che ho formulato tramite una serie di emendamenti, il 7.3-bis, il 7.14-bis, 7.14-ter. Con il primo di essi mi sembra di aver garantito alle amministrazioni locali un'ampia possibilità di scelta. I comuni, i loro consorzi ed unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali possono infatti continuare se lo vogliono ad utilizzare le facoltà loro concesse dall'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 oppure avvalersi per le procedure di affidamento di lavori pubblici degli uffici tecnici delle province.

Con l'emendamento 7.14-bis chiedo invece che gli uffici tecnici delle province possano essere integrati, mediante distacco, anche con personale tecnico ed amministrativo proveniente dai comuni della provincia. In questo modo forse ci sarà una maggiore disponibilità di personale.

L'emendamento 7.14-ter è stato poi presentato per soddisfare una condizione posta dalla Commissione bilancio. Con esso si precisa in che modo si farà fronte ai maggiori oneri che deriveranno alle amministrazioni provinciali a seguito dell'applicazione della normativa.

LIBERATORI. Stante l'assenza del senatore Putignano, faccio miei gli emendamenti 7.9 e 7.15.

NERLI. Signor Presidente, l'argomento dell'articolo 7 è stato affrontato in numerosissime discussioni. Su di esso abbiamo svolto anche un'apposita audizione cui hanno partecipato rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province. Per quanto concerne

l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici si erano venuti a formare due fronti contrapposti. C'era chi temeva infatti che l'autonomia degli enti locali venisse espropriata e chi voleva comunque raggiungere una riduzione del numero delle stazioni appaltanti pubbliche e rendere così le procedure più trasparenti e controllabili. A me sembra che il relatore abbia riassunto molto bene la questione e che sia riuscito a trovare un punto di accordo soddisfacente tra chi voleva la soppressione *tout court* dell'articolo e chi ne voleva il mantenimento integrale. Se l'emendamento proposto dal relatore verrà approvato, mentre da una parte verrà data ai comuni la possibilità di avvalersi di determinate facoltà, si impedirà anche agli uffici tecnici dell'amministrazione provinciale di procedere al buio.

La soluzione proposta è dunque, a mio avviso, molto efficace. Inviterei pertanto i colleghi ad approvarla e conseguentemente a ritirare gli emendamenti presentati all'articolo.

Anuncio intanto che ritiro l'emendamento 7.10.

MAISANO GRASSI. Ritenendo la formulazione dell'emendamento 7.3-*bis* abbastanza esaustiva del problema, ritiro gli emendamenti 7.3 e 7.6.

BOSCO. Ritiro l'emendamento 7.2.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ritiro gli emendamenti 7.4 e 7.12.

LIBERATORI. Come già accennato durante la discussione generale, concordo con le considerazioni fatte relativamente ai comuni, mentre ritengo che nei confronti delle comunità montane e soprattutto delle unità sanitarie locali sia più opportuna l'obbligatorietà.

Dichiarandomi disponibile a seguire l'orientamento della Commissione, esprimo la mia convinzione circa il fatto che la molteplicità delle stazioni appaltanti - aspetto chiaramente evidenziato nel testo formulato dalla Camera dei deputati - è stata una delle cause del fallimento della corretta attivazione degli appalti pubblici in Italia.

Ritiro comunque l'emendamento 7.5 ed inoltre gli emendamenti presentati dal senatore Putignano, 7.9 e 7.15, fatti miei in precedenza.

FRASCA. Malgrado apprezzi l'emendamento 7.3-*bis*, presentato dal relatore, ritengo che anche i miei emendamenti possano consentire la soluzione del problema.

Con l'inserimento del comma 1 si è arrecata una grave offesa all'autonomia degli enti locali, autonomia ribadita con una legge approvata recentemente dal Parlamento, la legge n. 142 del 1990. È vero che dobbiamo garantire la trasparenza degli appalti, ma è altrettanto vero che dobbiamo mettere i sindaci, i presidenti delle amministrazioni provinciali, gli amministratori delle comunità montane e delle unità sanitarie locali in condizioni di poter procedere alla realizzazione dei lavori autonomamente programmati. Non mi sembra, signor Presidente, che si vada in questa direzione.

Ognuno di noi riflette una realtà territoriale e la mia, ad esempio, è composta da 155 comuni. Se tutte le responsabilità dei comuni dovessero ricadere sull'amministrazione provinciale di Cosenza, si causerebbe la crisi del sistema stesso.

A mio parere deve risultare con chiarezza nel testo che la Commissione finirà per approvare che possono rivolgersi agli uffici tecnici dell'amministrazione provinciale solo quei comuni e quegli enti che non dispongono di adeguati uffici tecnici propri. Non possiamo legiferare, infatti, senza tener conto della situazione complessiva del paese. Il Governo ha già bloccato molte assunzioni e si sta accingendo a trasformare il rapporto di pubblico impiego in un rapporto di natura privatistica. Mi chiedo allora come potranno assumersi ulteriori compiti le amministrazioni provinciali, quelle del meridione d'Italia, ad esempio, che hanno uffici tecnici ridotti al minimo.

In considerazione di questo ritengo che per le USL debbano intervenire i comuni e non le amministrazioni provinciali e che i comuni possano ricorrere alle amministrazioni provinciali solo se non dispongono di propri uffici tecnici. In caso contrario hanno il diritto ed il dovere di autogovernarsi in base alla legge n. 142 del 1990 che affida agli amministratori il compito di programmare e agli uffici quello di gestire quanto programmato. Non possiamo certo approvare un provvedimento che violi tale concetto.

Concludo allora chiedendo che l'articolo sia riscritto in modo da tener conto di questi miei suggerimenti che sono frutto di una lunga esperienza di amministratore e di sindaco.

FABRIS, relatore alla Commissione. Mi sembra che l'emendamento da me proposto garantisca la massima autonomia ai comuni. Se lo vorranno, e solo se lo vorranno, potranno far ricorso agli uffici tecnici delle province, altrimenti potranno continuare ad utilizzare le facoltà di cui alla legge n. 142 del 1990 già più volte ricordata.

LOMBARDI. Signor Presidente, ritengo anch'io che il relatore sia riuscito a trovare una sintesi molto apprezzabile tra le richieste di chi voleva ridurre per quanto possibile le stazioni appaltanti e chi voleva conservare la massima autonomia degli enti locali.

In considerazione di questo ritiro i miei emendamenti all'articolo 7 ed invito i colleghi ad approvare così com'è l'emendamento proposto dal relatore.

GIUNTA. Anch'io desidero ringraziare il senatore Fabris e complimentarmi con lui per la felice sintesi di posizioni fra loro molto distanti che è riuscito ad ottenere con l'emendamento 7.3-bis.

In considerazione di questo ritiro gli emendamenti da me presentati all'articolo 7.

FABRIS, relatore alla Commissione. Questa nuova formulazione è volta a consentire, anche in caso di cambiamento della Giunta comunale, la possibilità a quest'ultima di avvalersi della facoltà di stipulare convenzioni con le amministrazioni provinciali o recedere da quelle stipulate dalla Giunta precedente.

FRASCA. La decisione o meno di avvalersi di questi uffici tecnici provinciali, a mio avviso, non può essere assunta da una maggioranza semplice, ma dovrebbe essere presa da una maggioranza qualificata. È per questo che ho presentato l'emendamento 7.16 che intendo mantenere.

Inoltre, pur apprezzando lo sforzo di sintesi compiuto dal relatore, resto ugualmente convinto che dei competenti uffici tecnici delle province possano avvalersi soltanto i comuni, le comunità montane e le unità sanitarie locali che siano sprovvisti di propri uffici tecnici. Pertanto, trasformo l'emendamento 7.7 in subemendamento all'emendamento 7.3-bis (7.3-bis/1).

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritengo che quanto contenuto nel subemendamento 7.3-bis/1 sia implicito nell'emendamento da me presentato. Esprimo comunque parere negativo sia sul subemendamento che sull'emendamento 7.16.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.3-bis, 7.14-bis e 7.14-ter, presentati dal relatore.

Esprimo parere contrario sul subemendamento 7.3-bis/1 che ritengo superfluo in quanto ad essere sprovviste di propri uffici tecnici sono solamente le unità sanitarie locali.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.16, pur giudicandolo positivamente, faccio presente che si rivelerebbe superfluo se fosse approvato l'emendamento 7.3-bis del relatore.

FRASCA. Ai comuni è riconosciuta dalla legge la facoltà di stipulare convenzioni sia tra loro sia con l'amministrazione provinciale (legge n. 142, articolo 24, primo comma). Quindi, l'emendamento 7.3-bis del relatore Fabris non è affatto innovativo, anche se tende ad agevolare i comuni.

NERLI. Credo di saper molto bene cosa stabilisce la legge n. 142!

FRASCA. Appellandomi dunque alla sua conoscenza in materia ed alla sua ben nota saggezza parlamentare, ricordo che la legge in questione si riferisce soprattutto ai servizi, ai trasporti della nettezza urbana, alla gestione dei depuratori e non agli appalti.

Al fine di evitare che le amministrazioni provinciali siano eccessivamente sovraccaricate, sarebbe opportuno che ad esse si rivolgersero anche solo quei comuni, e quegli enti territoriali, che non dispongono di un proprio ufficio tecnico. Se dispongono di uffici tecnici adeguati non vedo perchè debbono far ricorso all'amministrazione provinciale. Questo significa non voler aiutare le autonomie locali a svilupparsi, significa non volerle aiutare a crescere.

Che poi determinate decisioni siano assunte da una maggioranza qualificata, mi sembra ovvio. È questo che deve avvenire se vogliamo che ci sia il concorso, l'apporto di tutte le forze deliberative che compongono il consiglio comunale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 7.3-bis/1.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3-bis, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14-bis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.14-ter.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.16.

Non è approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli successivi, propongo di sospendere brevemente la seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 18,10 e sono ripresi alle ore 18,30.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione)

1. Per ogni lavoro di cui alla presente legge, nell'ambito della struttura tecnicoamministrativa dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un unico responsabile del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del lavoro.

2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna. Il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi alla competente procura regionale della Corte dei conti.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti del direttore dei lavori e, ove previsto, dell'ingegnere capo. Restano ferme, sino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

4. Per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati al fine della esecuzione di lavori pubblici, è possibile, per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, il ricorso ad una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.

5. La conferenza si esprime sul progetto esecutivo, ad eccezione dei particolari costruttivi, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente a valutare la conformità alle prescrizioni urbanistiche ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. La valutazione d'impatto ambientale deve essere allegata al progetto esecutivo di cui al presente comma.

6. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, prevede altresì le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo, nonché degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

7. La conferenza di servizi può richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.

8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «è nominato» con le altre: «l'amministrazione competente nomina».

8.1

SARTORI, FAGNI

Al comma 1, sopprimere le parole: «della programmazione».

8.2

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «nonchè un controllore dei conti».

8.3

LIBERATORI

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: «che assume anche i compiti e le funzioni di Ingegnere Capo.

Qualora difetti o manchi la struttura tecnico-organizzativa interna, il responsabile del procedimento è nominato fra tecnici esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni di ingegnere capo».

8.4

LOMBARDI

Al comma 2, dopo le parole: «della Corte dei conti» aggiungere le altre: «ed all'autorità di cui all'articolo 4 della presente legge».

8.5

FAGNI, SARTORI

Al comma 3, sostituire le parole: «e, ove previsto, dell'ingegnere capo» aggiungere le altre: «e stabilisce l'ammontare e le modalità dei compensi spettanti al responsabile del procedimento».

8.6

LOMBARDI

Al comma 3, dopo la parola: «procedimento» aggiungere le altre: «e del controllore dei costi».

Aggiungere alla fine del comma:

«Le funzioni e i compiti del controllore dei costi possono essere assommate nel responsabile del procedimento, quale al titolare dei lavori ne ravvisi l'opportunità».

8.7

LIBERATORI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

8.8

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole da: «è possibile» fino a: «una conferenza di servizi» con le altre: «è convocata di norma una conferenza di servizi».

8.9

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «è possibile» con le altre: «è obbligatorio».

8.10

LIBERATORI

Al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 5 del presente articolo» con le altre: «esecutivo».

8.11

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alla conferenza di servizi possono partecipare anche i privati».

8.12

GIUNTA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con riferimento a lavori di importo superiore a 10 milioni di ECU, qualora nella conferenza di servizi non si raggiunga l'unanimità tra i soggetti intervenuti, il Ministro che rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice o affidataria o che ha il controllo e la vigilanza sul titolare dei lavori può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri la convocazione del Consiglio dei ministri per una deliberazione sul progetto, previo parere della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome; a seguito di deliberazione favorevole il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara, con proprio decreto, anche in deroga a quanto previsto dal quarto comma del citato articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, l'immediata esecutività dei lavori nonché, qualora non già previste da atti precedenti, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori stessi. Conseguentemente a tale decreto le amministrazioni o i titolari dei lavori, procedono alla realizzazione, non tenendo conto di eventuali prescrizioni difformi emanate successivamente da amministrazioni statali, regionali o locali».

8.13

IL RELATORE

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8».

8.14

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la parola: «esecutivo» con la seguente: «definitivo» e sopprimere l'inciso: «ad eccezione dei particolari costruttivi».

8.15

NERLI

Al comma 5, sostituire le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 616» con le altre: «in applicazione della normativa statale e regionale in materia».

8.16

MAISANO GRASSI

Al comma 8, dopo la parola: «soggetti» inserire le seguenti: «che dispongono di tale potere in base alle norme medesime, ovvero per effetto di delega a soggetti legai da un rapporto funzionale di livello dirigenziale con l'amministrazione interessata».

8.17

MAISANO GRASSI

Al comma 8, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«Qualora non sia acquisito l'assenso di tutte le amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro che rappresenta l'amministrazione appaltante o che ha il controllo e la vigilanza sull'ente appaltante, previo parere favorevole della autorità di cui all'articolo 4, può sottoporre il progetto al Consiglio dei ministri per le opportune determinazioni».

8.18

SARTORI, FAGNI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. In materia di lavori pubblici tutti i termini stabiliti dalla legge per l'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, sono tassativi e non possono superare i 60 giorni, trascorsi i quali si determina l'applicazione del principio del silenzio-assenso».

8.19

LOMBARDI

SARTORI. Con l'emendamento 8.1 chiediamo che al comma 1 dell'articolo le parole: «è nominato» siano sostituite con le altre: «l'amministrazione competente nomina». In questo modo si verrebbe a specificare a chi questa nomina fa capo.

Con l'emendamento 8.5 stabiliamo invece che il responsabile del procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario, invia gli atti relativi oltre che alla competente procura regionale della Corte dei conti anche all'Autorità di cui all'articolo 4 del provvedimento in discussione. Con questo emendamento individuiamo cioè il soggetto cui questo adempimento compete.

Con l'emendamento 8.18, infine, tentiamo di evitare che in mancanza di un accordo fra tutte le amministrazioni interessate si determini una stasi dei procedimenti. Prevediamo pertanto, in caso di disaccordo, che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre il progetto al Consiglio dei ministri perchè si assumano le opportune determinazioni.

ZAMBERLETTI. Ritengo che quest'ultimo emendamento sia senz'altro condivisibile.

SENESI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sua e dei colleghi su una questione incidentale. Vorrei cioè ricordare che sono cofirmataria del disegno di legge n. 1043, abbinato al disegno di legge n. 1294, il cui fine era di rendere rapidi e soprattutto coerenti con la

programmazione nazionale alcuni investimenti. In particolare il disegno di legge cui faccio riferimento prendeva in considerazione i sistemi di mobilità con particolare attenzione alla questione dell'alta velocità. Noi siamo in presenza di una programmazione nazionale con progetti presentati da soggetti sia pubblici sia privati. Secondo il disegno di legge n. 1043 il progetto per l'alta velocità potrebbe essere esaminato ed approvato in sede di Conferenza dei servizi, l'organo cioè cui fa riferimento l'articolo 8 in discussione.

Il disegno di legge n. 1043 vincola infatti i progetti stessi al vaglio della Conferenza dei servizi e del CIPET per la verifica di ammissibilità al finanziamento. In esso si prevede che i progetti possono essere presentati anche da soggetti privati, esterni alla pubblica amministrazione, sempre a fronte della programmazione nazionale gestita *in toto* dall'amministrazione pubblica.

In sede di Conferenza dei servizi per progetti di opere di interesse nazionale e regionale, inoltre, si segue una procedura di approvazione più breve. Invito pertanto la Commissione ad approvare rapidamente queste proposte anche a fronte della esperienza passata che ha visto la nostra approvazione di piani mai realizzati a livello locale.

Ricordo, ad esempio, che nella mia regione il progetto ferroviario Milano-Treviglio, su cui si è discusso per lunghi diciotto anni, non ha mai visto la realizzazione. Si tratta di un caso classico: quello dell'alta velocità, ma il discorso vale per una grande varietà di opere.

Ritengo che una rapida approvazione dei progetti - purchè ne sia riconosciuta e garantita la copertura finanziaria - possa essere un'ottima soluzione sia a livello nazionale sia regionale. Questa è l'interpretazione del disegno di legge n. 1043, che deve chiaramente subire modifiche per non cadere in contrasto con gli altri provvedimenti oggi al nostro esame.

Inviterei il Governo ed il relatore ad esprimere un loro parere in proposito.

ZAMBERLETTI. La proposta del senatore Senesi, oltre che interessante, è anche indispensabile, in quanto il futuro delle opere pubbliche sarà sempre più, alla luce delle difficoltà della finanza pubblica, costituito da progetti e finanziamenti privati.

La Conferenza dei servizi è resa necessaria dalla viltà di alcune amministrazioni che non hanno mai avuto il coraggio di decidere e dare luogo ad un confronto; si fa dunque ricorso al Presidente del Consiglio, come unico responsabile. Questa è la giusta interpretazione della proposta presentata dalla senatrice Senesi che avvierebbe l'apertura del mercato privato.

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Condivido pienamente l'osservazione del senatore Zamberletti sulla possibilità di presentare progetti da parte di privati oltre che della pubblica amministrazione.

Ritengo inoltre interessante l'emendamento 8.18, presentato dal senatore Sartori, dal quale si evidenzia la possibilità di ricorso allo stesso Presidente del Consiglio, innovazione fondamentale per creare un responsabile ultimo del progetto su cui spesso non si raggiunge un accordo.

Ricordo inoltre che nel testo del Governo presentato alla Camera dei deputati e in seguito modificato era prevista la revisione del progetto da parte del Consiglio dei Ministri.

LOMBARDI. In relazione a quanto detto dal ministro Merloni relativamente alla possibilità di ampliare le opportunità di intervento per i soggetti privati, ho presentato oltre all'emendamento 8.4 altri emendamenti agli articoli successivi.

ZAMBERLETTI. Occorre chiarire se si tratta del cosiddetto *project financing* ovvero di una mera offerta gratuita da parte di soggetti privati di progettazioni, mantenendo il vincolo della separazione tra il soggetto che progetta e l'impresa che esegue.

Il privato decide di finanziare un'opera, la realizza, la gestisce per un certo periodo di tempo e poi l'opera diventa pubblica. Questa nuova forma di *project financing* è molto più comune negli altri paesi europei.

LOMBARDI. Si tratta delle vere e proprie caratteristiche della produzione industriale da parte del privato.

NERLI. La materia merita attenzione. Se il relatore intende accettare l'ipotesi avanzata dalla collega Senesi, è necessario accantonare l'articolo per dar modo al relatore stesso di elaborare una proposta.

Nell'articolo relativo ai soggetti ai quali affidare la progettazione sono previste molte forme di restrizione del collegamento tra chi progetta, chi esegue, chi è responsabile del procedimento, chi controlla e così via; obiezioni in proposito sono state sollevate anche in sede di Comitato ristretto e di discussione generale.

Credo che, in una eventuale formulazione da sottoporre alla Commissione relativamente all'autoproposta di soggetti privati su progetti di grande interesse compresi nei piani di programmazione nazionale da affidare con appalto pubblico e che devono passare al vaglio della conferenza dei servizi, sia necessario prevedere gli stessi elementi di incompatibilità che valgono per tutte le altre forme di progettazione esterne alla pubblica amministrazione. Questo deve essere un punto fermo, altrimenti si configura un'altra ipotesi che non è nell'intenzione della collega Senesi.

ZAMBERLETTI. Stiamo parlando di progetti presentati da privati e realizzati dallo stesso soggetto privato.

NERLI. Si tratta del finanziamento privato del progetto, non dell'opera.

GIUNTA. Se l'ipotesi è nei termini espressi dal collega Zamberletti, allora non ci riguarda. Infatti qualora un privato decidesse di realizzare il raddoppio della Torino-Milano con i suoi soldi in base ad una concessione, potrebbe realizzare l'opera come vuole e con chi vuole.

ZAMBERLETTI. Ma prima il progetto deve passare al vaglio della conferenza dei servizi. Mi pare che la proposta della senatrice Senesi preveda la progettazione e l'esecuzione di un'opera finanziata e realizzata dal privato.

NERLI. La proposta della collega Senesi riguarda soltanto la fase di progettazione. Se cioè, per esempio, una regione intende realizzare un'opera pubblica, prevista nella propria programmazione, deve convocare una conferenza dei servizi che sottopone al proprio vaglio anche progetti presentati da soggetti privati. L'intenzione è quella di dar modo anche a soggetti esterni alla pubblica amministrazione di presentare progetti purchè - questo è il punto importante - vengano sottoposti agli stessi vincoli di incompatibilità previsti per gli altri soggetti.

GIUNTA. Se dunque il privato si accolla tutte le spese di progettazione allora è bene accelerare la formulazione di una proposta. La questione si può risolvere presentando alcuni emendamenti senza bisogno di accantonare l'articolo.

LOMBARDI. Non bisogna contrastare con il principio fondamentale secondo il quale il progetto si affida in base ad una procedura ed inoltre è necessario tener presente anche la normativa europea. Un'offerta gratuita si può fare sempre; un cittadino qualsiasi, tecnico o no, può offrire all'amministrazione un elaborato progettuale che rappresenta quindi un contributo gratuito per l'amministrazione; se però si presuppone anche l'affidamento del lavoro e quindi il pagamento del progetto stesso, allora non è possibile.

BOSCO. Quanto proposto dalla senatrice Senesi mi sembra sia già realizzabile attraverso l'affidamento di progettazioni tramite concorso. Si indice cioè un concorso al quale vengono presentati diversi progetti, ne viene scelto uno e l'amministrazione affida a chi lo ha presentato l'esecuzione dell'opera.

SENESI. Voglio fare alcune precisazioni. Il disegno di legge n. 1043 stabilisce che le proposte relative ad infrastrutture di competenza dello Stato, anche se presentate dal Presidente del Consiglio o dal singolo Ministro, devono passare al vaglio della conferenza dei servizi e si tratta di una disposizione che attualmente non esiste. Successivamente i progetti prescelti vengono trasmessi, trattandosi di trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET) per la verifica di ammissibilità al finanziamento; a questo punto il progetto entra nella fase esecutiva alla quale possono partecipare i soggetti pubblici o privati che devono realizzare le opere.

L'articolo 3 riguarda le infrastrutture di interesse regionale, programmate dalle regioni e prevede anch'esso la convocazione di una conferenza dei servizi e anche in questo caso si tratta di una procedura non prevista nella nostra legislazione.

In entrambi i casi si stabilisce che chiunque, dunque anche un soggetto privato, può predisporre un progetto preliminare che va però sottoposto al vaglio della conferenza dei servizi e successivamente alla

verifica del CIPET per i finanziamenti; pertanto si accetta anche il contributo del privato in termini di risorse. Nella fase esecutiva è previsto un comitato tecnico che esamina le progettazioni esecutive e ciò è già stato recepito nel disegno di legge al nostro esame; proprio per questo chiedo un'armonizzazione tra le due proposte legislative. Il vincolo della programmazione pubblica deve essere una procedura costante a fronte di un passato in cui si eludeva facilmente tale vincolo. Il vincolo è questo.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Io credo che sia necessario fare un po' di chiarezza, perchè qui abbiamo parlato diverse lingue affrontando vari ragionamenti.

Ho già dichiarato in questa sede che una delle mie preoccupazioni era quella di non discostarmi più di tanto dal testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, considerato che esso dovrà ritornare all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Siccome vogliamo che questo provvedimento sia varato al più presto, non possiamo inventare qualcosa ad ogni pie' sospinto. Da tale punto di vista, avendo presentato alcuni emendamenti come relatore, mi dichiaro fin d'ora disponibile a ritirare quelli che dovessero comportare delle complicazioni.

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 8, esso riguarda sostanzialmente due punti: la scelta del responsabile dei lavori e la Conferenza dei servizi. Quest'ultimo punto è già stato normato da parte del legislatore nella legge n. 241 del 1990. A fronte di una legge di questo tipo, le amministrazioni dello Stato continuano a procedere come meglio ritengono. Nel corso delle audizioni che Camera e Senato hanno svolto su tale materia, da parte dei rappresentanti di diversi enti è stato riferito come funzionano gli appalti: ognuno procede per conto suo, indipendentemente da quello che stabilisce la legge dello Stato. Può darsi che ciò dipenda da una debolezza insita nella legge n. 241, che non è stata abbastanza vincolante. Certo è che di essa qualcuno ha dato un'interpretazione molto estensiva, per cui si è determinata la situazione che tutti conosciamo.

La senatrice Senesi fa il seguente ragionamento: considerato che all'articolo 2 del provvedimento sono state inserite anche ferrovie e strade, bisogna essere coerenti anche per quanto riguarda la Conferenza dei servizi che - lo abbiamo appurato - funziona male. Do atto alla collega Senesi di questa preoccupazione, ma essa cozza contro l'intento di modificare il meno possibile il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

A questo punto quindi vale la pena di fare un minimo di meditazione per vedere se è possibile ordinare il discorso, nel tentativo di conciliare la preoccupazione espressa dalla senatrice Senesi con quella di non modificare eccessivamente il testo. Forse sarebbe opportuno accantonare l'esame dell'articolo 8, cercando - nel giro di un paio di giorni - di presentare una nuova formulazione che, pur non contenendo troppe modifiche, tenga conto in maniera omogenea di tutte le osservazioni che sono state avanzate e anche degli emendamenti intelligenti presentati da alcuni colleghi. Dobbiamo fare in modo che la Conferenza dei servizi approdi a qualcosa di costruttivo, considerando tra l'altro che essa attualmente funziona prescindendo dal Ministero dei beni culturali e ambientali.

Se i colleghi lo consentono, mi accingerò a tale lavoro che spero possa conseguire qualche utile risultato, altrimenti sarò costretto a riconoscere che ci si è trovati di fronte ad una quadratura del cerchio.

LOMBARDI. Signor Presidente, premesso che non ho nulla in contrario alla proposta del relatore, vorrei richiamare l'attenzione su un aspetto importante che a mio avviso va considerato prima, altrimenti ci troveremmo a dover ricominciare daccapo.

Leggendo l'articolo 8 mi sono posto il problema che da esso potrebbe derivare una proliferazione, cosa che è tendenziale di fronte a quasi tutte le novità importanti, ma che vanno comunque considerate *cum grano salis*. Rispetto alle procedure per la realizzazione di opere pubbliche il testo, così come formulato, comporta un appesantimento di figure professionali. Infatti, mentre prima avevamo il direttore dei lavori (che in genere coincideva con il progettista), il progettista e l'ingegnere capo (oltre ai collaboratori in corso d'opera), adesso è prevista l'ulteriore figura del responsabile del procedimento. Nella stragrande maggioranza dei casi esso sarebbe un funzionario della stazione appaltante. Considerate le difficoltà di organico e di qualificazione di molte stazioni appaltanti, l'individuazione di questo responsabile del procedimento sarebbe assai ardua e si sarebbe costretti da parte delle stazioni appaltanti ad indicare magari l'unica persona dotata di capacità tecniche a disposizione dell'amministrazione stessa. Ciò evidentemente cozza con il sia pur nobile intento di individuare il funzionario responsabile del procedimento come l'interlocutore al fine dell'ordinato svolgimento dei lavori ma anche nel caso di errori od omissioni.

D'altra parte, questa figura non potrebbe far altro che svolgere, oltre alle funzioni specificamente previste nell'articolo, quelle che oggi sono in capo all'ingegnere capo, e ciò non mi sembra opportuno sia dal punto di vista dei costi, sia dal punto di vista della duplicazione o triplicazione delle competenze. Voi infatti sapete che ogni lavoro, sotto il profilo amministrativo e della vigilanza professionale, viene seguito dall'ingegnere capo. La nostra preoccupazione dovrebbe essere sì quella di individuare il responsabile del procedimento, prevedendo però la possibilità che possa essere anche un soggetto esterno.

Il funzionario responsabile della procedura che, come propongo nell'emendamento 8.4, «assume anche i compiti e le funzioni di ingegnere capo», risulterebbe sovraccaricato di compiti; potrebbe invece essere individuato in un soggetto esterno alla pubblica amministrazione, considerate le difficoltà di organico e di qualificazione di molte stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda la conferenza dei servizi, di cui ai commi seguenti dell'articolo 8, vorrei ricordare come essa risponda a due obiettivi fondamentali. Prima di tutto, tende ad una razionalizzazione dei pareri, la cui mancanza causa disservizi, perdite di tempo, contrapposizioni feroci tra le varie amministrazioni interessate (sovrintendenze, enti regionali, Ministero). Con questo disegno di legge si individua un centro cui far riferimento per la discussione e l'approfondimento corale dei problemi. In secondo luogo, si attiva un processo che fornirà con immediatezza le risposte, snellerà le procedure,

accelererà l'esecuzione dei lavori pubblici, alla luce di tutte le garanzie possibili. In tal modo si rendono funzionali ed efficaci gli intenti della conferenza dei servizi. Pertanto, prospetto al relatore l'opportunità, nel momento in cui rendiamo obbligatoria la conferenza dei servizi, di prevedere procedure più snelle anche attraverso modalità di silenzio-assenso per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU (proprio perchè la stragrande maggioranza degli appalti è al di sotto di questa cifra). Riteniamo che sessanta giorni rappresentino un lasso di tempo sufficiente per non concedere il nulla osta, viceversa vale la formula del silenzio-assenso.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Come ho avuto modo di dichiarare in precedenza, alcuni emendamenti riferiti all'articolo 8 hanno fini propositivi e tra questi comprendo anche l'emendamento 8.4, testè illustrato dal senatore Lombardi.

PRESIDENTE. Alla luce delle osservazioni del relatore Fabris, propongo di accantonare la discussione dell'articolo 8 e dei relativi emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Qualificazione)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono, in qualità di appaltatori, subappaltatori o concessionari, lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, con riferimento alle tipologie ed ai valori delle opere. Il sistema di qualificazione si applica alle imprese, ivi comprese le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

3. Il sistema di qualificazione di cui al comma 2, tramite apposito organismo pubblico, accerta ed, in caso positivo, attesta:

a) l'esistenza di un sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 29000 certificato ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e secondo le norme vigenti in materia;

b) l'esistenza di ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali; in particolare la capacità tecnico-organizzativa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità, a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; nonchè sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi, corredati di ogni altro elemento utile.

4. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà disciplinare le modalità di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici nei seguenti casi:

a) l'impresa sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

b) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

c) l'impresa non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana;

d) i titolari dell'impresa, i legali rappresentanti della società abbiano subito condanna anche non definitiva per un delitto che, per la natura dolosa e per la particolare gravità, faccia venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la fede pubblica ed il patrimonio;

e) siano in corso procedimenti ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, gli organismi pubblici utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.

6. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.

7. A decorrere dal 1º gennaio 1998, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge.

9. A decorrere dal 1º gennaio 1998, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, come modificate dall'articolo 10 della presente legge, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 10.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«1. Con regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione per chi esegue lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori, da correlarsi con l'articolazione dei requisiti di cui alla lettera *c*) del presente comma. Il sistema di qualificazione si applica ai soggetti ammessi a partecipare alle gare ai sensi dell'articolo 11 della presente legge. Il regolamento in particolare dispone:

a) le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato competenti a certificare la qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonché la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *c*), così come determinati dal regolamento;

b) la previsione, articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per importo dei lavori, dell'obbligo per chi esegue lavori pubblici di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera *a*);

c) il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b), articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori e da dimostrarsi con i mezzi di prova previsti dalla normativa comunitaria vigente;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo medesimo delle competenze dell'Ispettorato non sopresse ai sensi del presente articolo.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge può essere esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:

a) abbia commesso violazioni di lieve entità ovvero a prescrizioni esclusivamente formali di cui alle norme concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza;

b) nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova, dai soggetti di cui all'articolo 2.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è esclusa dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici l'impresa concorrente nei seguenti casi:

a) sia in corso un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

b) siano in corso di esecuzione per i soggetti di cui all'articolo 10-bis le misure interdittive ivi previste;

c) ricorrendo le fattispecie di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

e) sia recidiva nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1996 i lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del comma 1, lettera c), e non esclusi ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e altresì obbligatoria la certificazione di qualità aziendale di cui al comma 1, lettera b).

5. A decorrere dal 1° gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10

gennaio 1991, n. 55 e successive integrazioni. Restano ferme le altre disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55.

6. Le imprese dei paesi appartenenti alla Comunità Europea possono partecipare alle procedure di aggiudicazione e di affidamento dei lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU qualora dimostrino, tramite apposita documentazione o certificazione prevista dalle normative vigenti nei rispettivi Paesi, di possedere gli stessi requisiti prescritti dalle norme vigenti per la partecipazione delle imprese italiane alle predette procedure.

9.1 (riformulato)

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e al regolamento un sistema di qualificazione per i soggetti che eseguono lavori pubblici di importo superiore a 150 mila ECU, con riferimento alle tipologie e agli importi dei lavori. Il regolamento dispone in particolare:

a) le modalità per l'accreditamento di istituti per la certificazione della qualità aziendale, ai sensi delle norme europee UNI EN 29000, nonché per il rilascio dei suddetti certificati;

b) l'obbligo per i partecipanti alle gare per appalti pubblici o per concessioni di lavori di presentare un certificato di qualità aziendale, rilasciato dagli istituti accreditati ai sensi della lettera a);

c) i requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e di idoneità morale per la partecipazione alle gare, sulla base delle norme di cui al decreto legislativo n. 406 del 1991 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55;

d) l'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende al sistema di qualificazione, al quale è trasferito il personale dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti, disciplinando altresì le modalità dell'esercizio da parte dell'organismo medesimo delle competenze dell'Ispettorato non soppresse ai sensi del presente articolo».

9.2

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire alle parole: «un anno» le parole: «sei mesi».

9.3

LIBERATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «... superiore a 150.000 ECU ...» con le parole: «...superiore a 50.000 ECU...».

9.4

BOSCO, CAPPELLI

Il comma 3 è così sostituito:

«La qualificazione di cui al comma 2 è accertata sulla base delle norme europee della serie UNI EN 29.000 e certificata da appositi istituti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000 e secondo le norme vigenti in materia».

9.5

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «tramite apposito organismo pubblico» con le parole: «articolato in enti pubblici di accreditamento ed in appositi organismi di certificazione» e sopprimere le parole: «, in caso positivo,».

9.6

GIUNTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «a titolo di proprietà,», inserire le parole: «per noleggio».

9.7

LOMBARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'esistenza dei requisiti tecnico-organizzativi, economico-finanziari e morali è condizione necessaria per la partecipazione alla gara. Essa dovrà essere accertata sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni con indicazione degli importi della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai integrato dalla certificazione relativa alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni, nonché sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci e con la documentazione contrabile relativi agli ultimi tre esercizi corredati di ogni altro elemento utile».

9.8

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici deve essere disposta nei seguenti casi:».

9.9

IL GOVERNO

Al comma 4, lettera d), dopo la parole «...società...» inserire la parola: «...che...».

9.10

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «non definitiva» inserire le parole: «o siano stati rinviati a giudizio».

9.11

MAISANO GRASSI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«e-bis) il concorrente che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e-ter) il concorrente che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.12

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 2 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono determinati i parametri e i relativi coefficienti, differenziati per tipologia e per importo dei lavori, dei requisiti delle imprese per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e le modalità per la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti stessi.

4-ter. Ai fini della partecipazione al procedimento di scelta del contraente, l'impresa concorrente può presentare in luogo dei documenti di cui ai commi precedenti una dichiarazione resa con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestante l'adeguatezza morale e la capacità tecnica, finanziaria ed economica. La veridicità della dichiarazione è verificata dalla Amministrazione a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal presente articolo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, che deve esibire la necessaria documentazione prima della stipula del contratto o della convenzione. Nel bando di gara sono altresì indicate le referenze per le quali non è ammessa la predetta dichiarazione.

9.13

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 5.

9.14

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

9.15

IL GOVERNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, per le opere di importo superiore a 15 milioni di ECU, e a decorrere dal 1º gennaio 1998, per le opere di importo inferiore, i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelli predisposti dai soggetti operanti nei settori di cui alla direttiva 90/531/CEE».

9.16

ZAMBERLETTI

Al comma 7, sostituire il termine: «1º gennaio 1998» col termine: «1º gennaio 1995», e in subordine, aggiungere alla fine del comma: «Per i lavori di importo superiore a 5 miliardi di lire e il termine decorre dal 1º gennaio 1995».

9.17

LIBERATORI

Al comma 7 sostituire: «1998» con «1996».

9.18

PUTIGNANO

Al comma 7 aggiungere alla fine la seguente frase: «qualora non operanti nei settori disciplinati dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 90/531/CEE».

9.19

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 8.

9.20

NERLI

I proposta: il comma 8 è abrogato.

II proposta: il comma 8 è così modificato:

«A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo e sino al 31 dicembre 1997, l'esistenza

dei requisiti di cui alla lettera *b*) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente nei rispettivi Paesi per la partecipazione alle gare per i lavori di cui alla presente legge. È comunque fatta salva l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

9.21

ZAMBERLETTI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. A far tempo dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 4-bis, per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU, il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori è sostituito dai documenti di cui ai commi precedenti.

9. A far tempo dal 1º gennaio 1996 è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.22

IL GOVERNO

Al comma 8, sopprimere la parole da: «in base al» fino a: «nazionali o».

9.23

MAISANO GRASSI

Al comma 8, sostituire al termine: «del 31 dicembre 1997» col termine: «del 31 dicembre 1994».

9.24

LIBERATORI

Al comma 8, sostituire: «1997» con: «1995».

9.25

PUTIGNANO

Il comma 9 è così modificato:

«A decorrere dal 1º gennaio 1995, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

9.26

ZAMBERLETTI

Al comma 9, sostituire il termine: «del 1º gennaio 1998» col termine: «del 1º gennaio 1995».

9.27

LIBERATORI

Al comma 9, in fine, aggiungere le seguenti parole: «tranne quelle di cui all'articolo 17 della medesima legge n. 55 del 1990».

9.28

MAISANO GRASSI

Il comma 10 è così sostituito: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno ammesse nuove domande di iscrizione nè di modifica di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, fatta eccezione per le variazioni conseguenti alle segnalazioni di cui all'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 57».

9.29

PUTIGNANO

Al comma 10, sostituire al termine: «del 31 dicembre 1997» al termine: «del 31 dicembre 1994».

9.30

LIBERATORI

Al comma 3, lettera c) dopo le parole: «coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni» aggiungere le seguenti: «rilasciata dalle Casse edili, dall'INPS e dall'INAIL».

9.7-bis (in via subordinata)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a), sostituire dall'inizio fino a: «di cui» con le seguenti: «abbia commesso violazioni debitamente accertate a carattere non meramente formale».

9.1/1

NERLI

Al comma 3 sostituire le lettere a), b), c), con le seguenti:

a) sia in corso per i soggetti di cui all'articolo 10-bis comma 1 un procedimento ovvero sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione per le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;

b) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis;

c) i soggetti di cui all'articolo 10-bis, comma 1, abbiano rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

9.1/2

NERLI

Al comma 3, lettera e) aggiungere infine: «costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati o che abbia comportato un mancato versamento di contributi sociali superiori al 30 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa, nonché la mancata corresponsione di un importo superiore al 30 per cento delle tasse o imposte dovute».

9.1/3

NERLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «Il possesso dei requisiti dovrà essere accertato sulla base dei titoli di studio e della professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa; delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni con l'indicazione degli importi, della tipologia e della buona esecuzione; della disponibilità a titolo di proprietà o di locazione finanziaria delle attrezzature e dei mezzi d'opera; dell'organico medio annuo dettagliato per dirigenti, tecnici, impiegati ed operai, integrato dalla certificazione relativi alle coperture assicurative e previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi due anni; dei bilanci o della documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi».

9.1/4

NERLI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «articolata nel tempo, negli elementi della gestione aziendale e per l'importo dei lavori» con le parole: «graduata nel tempo a seconda del tipo di gestione aziendale e dell'importo dei lavori».

9.1/5

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c) sopprimere le seguenti parole: «ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera b)».

9.1/6

IL GOVERNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per la partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 5 milioni di ECU

il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori può essere sostituito con una dichiarazione giurata resa nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dell'impresa richiesti dal bando di gara, in conformità alla normativa comunitaria».

9.1/7

IL GOVERNO

Propongo di accantonare la discussione dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori)

1. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Comitato decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione oltre l'importo di lire 6.000 milioni».

2. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo sostituito dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1986, n. 768, è sostituito dal seguente:

«Esso decide sulle domande di iscrizione o di modifica di iscrizione fino all'importo di lire 6.000 milioni».

3. L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Domanda di iscrizione)*. - 1. Per ottenere l'iscrizione o la modifica di iscrizione nell'Albo i richiedenti debbono rivolgere la domanda al Comitato centrale o ai Comitati regionali secondo gli importi di competenza, correndandola dei documenti e dei certificati di cui agli articoli 13, 14 e 15 e consegnandola alla segreteria dei rispettivi Comitati».

4. Il numero 6) del primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

«6) certificato di iscrizione ad una associazione di categoria».

5. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

«I costruttori possono chiedere la iscrizione per lavori di importo maggiore e di categoria diversa dopo che sia trascorso un anno dalla delibera di prima iscrizione o dall'ultima modificazione».

6. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 15 novembre 1986, n. 768, le parole: «per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «per sei mesi».

7. Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'Albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

- a) modifica dell'attuale sistema di categorie in categorie di opere generali e di opere specializzate;
- b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifica capacità tecnico-operativa;
- c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri qualitativi:
 - 1) idoneità tecnica;
 - 2) attrezzatura tecnica;
 - 3) manodopera impiegata;
 - 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

8. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 7, è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri e dei nuovi requisiti.

9. Fino al 31 dicembre 1997 possono essere iscritti all'Albo nazionale dei costruttori a norma della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, le imprese, ivi comprese le ditte individuali, le società commerciali, le cooperative e loro consorzi, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili di cui all'articolo 11 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 10 è soppresso.

10.1

IL GOVERNO

L'articolo 10 è abrogato.

10.2

PUTIGNANO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e fino al 31 dicembre 1997 la partecipazione delle imprese alle procedure di esecuzione dei lavori pubblici avviene, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, secondo le norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati e integrati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I bandi tipo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 10 marzo 1993, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che le imprese debbono possedere per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e affidamento di lavori pubblici. Lo stesso decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di specifiche categorie e classifiche per le opere generali e le opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifiche capacità tecnico-operative;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri:

- 1) idoneità tecnica;
- 2) attrezzatura tecnica;
- 3) manodopera impiegata;
- 4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3 è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri.

5. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economica-finanziaria previsti dal bando è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento è vietata, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia».

10.3

IL RELATORE

Sopprimere i commi 4 e 6.

10.4

IL RELATORE

Il comma 4 è abolito.

10.5

LOMBARDI

Sopprimere il comma 4.

10.6

FAGNI, SARTORI

Al comma 7, far precedere: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

10.7

LOMBARDI

Al comma 7, dopo la parola: «decreto» aggiungere: «entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.».

10.8

NERLI

Al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «I requisiti per la revisione delle iscrizioni all'albo non possono essere inferiori a quelli fissati per l'iscrizione all'albo.».

10.9

ZAMBERLETTI

Al comma 9, sopprimere le parole: «ivi comprese le ditte individuali.».

10.10

LIBERATORI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«Sono sospese le iscrizioni delle imprese facenti parte di consorzi stabili, fino al momento dello scioglimento del consorzio.».

10.11

ZAMBERLETTI

Propongo di accantonare la discussione dell'articolo 10 e dei relativi emendamenti.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

(ConSORZI stabili di imprese)

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane.

2. Si intendono per consorzi stabili di imprese i raggruppamenti formati da non meno di tre imprese, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici disciplinati dalla presente legge i consorzi fra cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese associate. Sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature.

3. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre 1997 dei consorzi stabili di imprese all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento alle imprese consorziate, fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della stazione appaltante; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione alle imprese consorziate dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purchè ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

4. Il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, detta le norme per l'applicazione, a decorrere dal 1º gennaio 1998, del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 9 ai consorzi stabili di imprese e alle singole imprese partecipanti ai consorzi medesimi la cui capacità finanziaria è comunque valutata anche in relazione all'ammontare del fondo consortile.

5. Ai consorzi stabili di imprese si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 della presente legge.

6. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e delle imprese in esso consorziate. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietato alle imprese appartenenti ai consorzi stabili di cui al presente articolo costituire tra loro consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 12, nonchè più di un consorzio stabile.

7. Tutti gli atti relativi ai consorzi e alle società consortili di cui al comma 1, previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.

8. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino al 31 dicembre 1997.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo 11 è abrogato.

11.1

PUTIGNANO

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori:

a) le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 9 e 10;

b) i consorzi fra società cooperative costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base di requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione agli appalti, che devono comunque essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese associate; sono riferiti alla totalità delle imprese associate i requisiti in termini di occupazione e di attrezzature;

c) i consorzi stabili di imprese costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, nonché i consorzi stabili tra cooperative e i consorzi stabili tra imprese artigiane, secondo le disposizioni di cui al presente articolo;

d) le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 406 del 1991 per quanto concerne di qualsiasi importo».

11.2

IL RELATORE

Alla fine del comma 1, aggiungere, prima del punto: «nei casi di accertata impossibilità di dividere l'appalto in più lotti affidabili ad imprese distinte».

11.3

SARTORI, ROGNONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «Possono partecipare ai consorzi stabili anche le società di ingegneria».

11.4

GIUNTA

Al comma 2, sostituire le parole: «i raggruppamenti» con l'altra: «quelli».

11.5

LOMBARDI

Al comma 2, sostituire le parole: «abbiano stabilito di operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici» con le altre: «abbiano stabilito di operare nel settore dei lavori pubblici esclusivamente in modo congiunto».

11.6

LIBERATORI

Al comma 2, dopo le parole: «di operare» sopprimere la parola: «esclusivamente».

11.7

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la parola: «esclusivamente».

11.8

FRASCA

Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

11.9

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

11.10

NERLI

Al comma 3, dopo le parole: «comma 2» sopprimere dalle parole: «le norme» fino a: «altresì».

11.11

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ciascuna impresa partecipante al consorzio deve possedere un'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori pari ad almeno un quinto della classifica per la quale il consorzio avanza richiesta di iscrizione».

11.12

ZAMBERLETTI

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È vietato alle singole imprese appartenenti ai consorzi stabili costituire tra loro o con imprese terze consorzi e associazioni temporanee ai sensi delle lettere b) e d) del comma 1, nonchè più di un consorzio stabile».

11.13

IL RELATORE

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

11.14

IL RELATORE

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 11.1.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Con l'emendamento 11.2 ho inteso precisare alcune questioni non adeguatamente specificate nel testo al nostro esame.

Propongo, attraverso l'emendamento 11.7, la soppressione al comma 2 della parola «esclusivamente» per non limitare il campo di attività delle imprese interessate. L'emendamento 11.9 è conseguente all'emendamento 11.7, in quanto propongo di sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 2.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.13, il principio che lo ispira è che quando si fa una determinata scelta la si deve rispettare.

L'emendamento 11.14 prevede la soppressione dei commi 7, 8 e 9 in quanto sono rimasti nel testo della Camera per un errore materiale.

SARTORI. L'emendamento 11.3 prevede di aggiungere alla fine del comma 1 le parole: «nei casi di accertata impossibilità di dividere l'appalto in più lotti affidabili ad imprese distinte». Lo spirito è quello di rendere più chiaro e trasparente il concetto.

GIUNTA. L'emendamento 11.4 si illustra da sè.

LOMBARDI. L'emendamento 11.5 propone, al comma 2, di sostituire le parole: «i raggruppamenti» con l'altra: «quelli». Si tratta di una questione nominalistica in quanto la parola «raggruppamenti» non rappresenta soltanto i consorzi stabili.

LIBERATORI. L'emendamento 11.6 introduce una correzione che migliora la comprensione della norma.

In assenza del senatore Frasca, faccio mio l'emendamento 11.8, che è analogo all'11.7 del relatore e si illustra da sè.

NERLI. L'emendamento 11.10, che si collega ad un altro da me presentato all'articolo 12, il 12.2, prevede la soppressione del secondo periodo del comma 2 in quanto ci sembra che possa generare confusione. Anche il relatore prevede una proposta emendativa soppressiva per riformulare meglio in sede di articolo 12 la materia:

infatti si tratta di una ripetizione sui consorzi stabili. Il rischio è quello di creare confusione tra i consorzi stabili, quelli tra cooperative e tra imprese artigiane.

Mi dichiaro anche contrario ai due emendamenti volti a sopprimere il termine «esclusivamente» nel primo periodo del comma 2 in quanto tale termine contribuisce a definire i consorzi stabili, distinguendoli dalle associazioni temporanee.

Ritengo che sia meglio chiarire al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 12 la distinzione tra il consorzio stabile, l'associazione temporanea di impresa, il consorzio tra imprese artigiane in quanto le normative per partecipare alle gare sono diverse.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Propongo di accantonare l'emendamento 11.11 in quanto è legato indubbiamente all'articolo 9.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta è accolta.

ZAMBERLETTI. Con l'emendamento 11.12 si intende evitare che il consorzio stabile diventi un modo per operare in condizioni più favorevoli di quelle previste per l'associazione temporanea di imprese. Le condizioni che valgono per l'associazione temporanea di impresa debbono valere per queste imprese che partecipano ai consorzi stabili, per evitare che imprese che non possiedono le necessarie qualifiche realizzino un consorzio e lo chiamino stabile per poter accedere alle gare alle quali come associazioni temporanee di imprese non potrebbero partecipare.

Riallacciandomi alle osservazioni sulla parola «esclusivamente» ribadisco che il consorzio stabile, come dice la parola stessa, deve essere stabile, altrimenti chiamiamolo temporaneo. L'obiettivo del consorzio stabile nella *ratio* del legislatore è quello di favorire le fusioni e la nascita di imprese di dimensioni maggiori; non deve diventare un aggiramento dell'associazione temporanea perchè stabilisce qualifiche inferiori per le imprese. L'iscrizione all'albo può anche non esserci; in altri paesi in cui non è previsto alcun albo le imprese presentano le loro qualifiche di volta in volta. Infatti può accadere che un'impresa sia iscritta all'albo da tempi storici, ma che non realizzi opere da vent'anni o più. Allora è meglio presentare le qualifiche di volta in volta all'amministrazione che in tal modo può valutare se l'impresa può accedere alla gara. La parola «esclusivamente» va mantenuta perchè se l'impresa svolge la propria attività parte nel consorzio stabile e parte per conto suo non si realizza quel rafforzamento della struttura imprenditoriale molto importante per dar vita ad un vero consorzio nel settore delle costruzioni capace di operare sul mercato e si rende il consorzio stabile simile all'associazione temporanea d'impresa. Allora sarebbe necessario dare un nuovo regolamento alle associazioni temporanee d'impresa.

Non vedo perchè dobbiamo creare un consorzio stabile senza dire: «esclusivamente». Il consorzio stabile deve riunire quattro-cinque imprese impegnandole a lavorare insieme. È necessario che si costituiscano imprese di grosse dimensioni, in grado di stare al passo con quelle europee.

Se il consorzio non presenta queste caratteristiche, in realtà è solo un espediente per la partecipazione alle gare, ma non si crea alcuna sinergia e quindi alla pubblica amministrazione si presenta un'impresa che in realtà è una pura sommatoria di fatturati e di opere realizzate, senza che però essa abbia le caratteristiche cui mi sono prima riferito. Non vedo pertanto per quale ragione dobbiamo prevedere un articolo su consorzi stabili che tali non sono.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, in questi anni abbiamo assistito all'opera di quelle che, sotto il nome di imprese, erano invece semplicemente delle finanziarie, spesso di grosse dimensioni, che si aggiudicavano il fior fiore degli appalti, dopodichè subappaltavano ad altre imprese provocando i guasti che tutti conosciamo.

Nell'emendamento 11.2 si parla di «società commerciali». A mio avviso bisognerebbe puntualizzare che cosa intendiamo con questa espressione, perchè non vorrei che in essa rientrassero le note finanziarie che prima ho menzionato, che tutto sono tranne che imprese di costruzione.

In alternativa, nell'articolo relativo all'Albo nazionale dei costruttori, potremmo specificare meglio quali soggetti, non possedendo i requisiti richiesti, devono essere depennati dall'Albo stesso.

MAISANO GRASSI. A me sembra inopportuno - in vista dell'obiettivo di non modificare eccessivamente il testo ervenuto dalla Camera dei deputati - riformulare il primo comma dell'articolo 11 con una dizione che tutto sommato, sia pure magari risultando più ordinata, non cambia la sostanza. Se apportassimo degli emendamenti al testo creeremmo a mio avviso un'ulteriore difficoltà senza un effettivo giovamento.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Nell'emendamento 11.2 del relatore si fa l'elencazione di tutti soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'aggiudicazione degli appalti. Visto che l'articolo si riferisce ai consorzi stabili di imprese, mi chiedo se la collocazione di tale previsione normativa sia esatta. Non sono contrario quindi al contenuto dell'emendamento, ma ai fini di una sistematica più corretta mi chiedo se tale elencazione non debba essere collocata in altro articolo, quale ad esempio l'articolo 3.

La stessa osservazione vale in merito all'aggiudicazione degli appalti, di cui ci occuperemo successivamente. Anche in quel caso bisognerebbe decidere il collocamento giusto della norma.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Intervengo per esprimere il mio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 11.

L'emendamento 11.1, presentato dal senatore Putignano, è stato dichiarato decaduto.

Sull'emendamento 11.2 ovviamente esprimo parere favorevole, accogliendo la precisazione proposta dal collega Di Benedetto, tendente ad aggiungere, dopo le parole: «Sono ammessi a partecipare», le seguenti: «, qualora qualificati ai sensi degli articoli 9 e 10,».

L'emendamento 11.3, presentato dai senatori Sartori e Rognoni, non sono riuscito a comprenderlo, nel senso che, avendo io modificato l'articolo in modo diverso, non trovo più la possibilità di inserirlo. Il mio parere è pertanto contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.4 del collega Giunta (tendente ad aggiungere, al comma 1, in fine, le parole: «Possono partecipare ai consorzi stabili anche le società di ingegneria»), sono orientato ad esprimere un parere negativo. Si tratta comunque di un discorso difficile che potremmo riprendere in seguito.

Il parere del relatore è invece favorevole sull'emendamento 11.5, presentato dal collega Lombardi, le cui osservazioni sotto il profilo formale mi sembra siano puntuali.

L'emendamento 11.6 del senatore Liberatori tende solo allo spostamento di alcune parole. Personalmente preferisco la formulazione originaria, che mi sembra garantisca una maggiore libertà; tuttavia, poichè comprendo la preoccupazione di distinguere i consorzi stabili dalle associazioni temporanee di imprese, mi rimetto alla Commissione.

Lo stesso vale per gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Con l'emendamento 11.9, da me presentato, si traggono le conseguenze del discorso fatto sulla migliore impostazione del primo comma. L'emendamento 11.10, presentato dal senatore Nerli, è assorbito dall'emendamento 11.9 di cui ho poc'anzi riferito. L'emendamento 11.11 è stato accantonato.

Per quanto riguarda l'emendamento 11.12, presentato dal senatore Zamberletti, vorrei far rilevare che se esso venisse accolto in pratica il consorzio sarebbe costituito da meno di cinque partecipanti: questa sarebbe la conseguenza, dovendo ciascuna impresa partecipante al consorzio possedere un'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori pari ad almeno un quinto della classifica per la quale il consorzio avanza richiesta di iscrizione.

ZAMBERLETTI. Se intendiamo il termine «esclusivamente» come lo intendo io, allora rappresenta veramente uno strumento idoneo per non consentire all'impresa di operare su due fronti. Quindi il consorzio non è più consorzio stabile: il consorzio fa alcuni lavori e poi l'impresa per conto suo ne esegue altri. Si tratta di vedere, a proposito dell'Albo, la posizione delle imprese, che non possono essere iscritte due volte (una volta come impresa e una volta come consorzio). Per lo meno, dovrebbero essere sospese finchè fanno parte del consorzio. Tuttavia, l'eliminazione della parola «esclusivamente» crea nei commi successivi dei margini di ambiguità; i consorzi stabili diventano simili alle associazioni temporanee di imprese e pertanto non si garantisce che le imprese che possono partecipare ai lavori abbiano le qualifiche sufficienti per farlo. Duecento artigiani, ad esempio, possono istituire un consorzio stabile non per dar vita ad un'impresa ma solo per partecipare ad una certa gara, continuando sempre a lavorare come imprese artigiane. In tal modo, non è stata costituita un'impresa ma sono state soltanto eliminate le giuste garanzie. È quindi indispensabile che le imprese mantengano la loro individualità e non siano spinte a

consociarsi solamente per partecipare ad una gara. Non si può vanificare l'obiettivo di rafforzare la struttura imprenditoriale nel settore delle costruzioni.

NERLI. Pur associandomi alle ultime considerazioni espresse dal senatore Zamberletti, sono contrario a modificare il comma 2 e ritengo che l'emendamento 11.12 scoraggi la formazione di consorzi stabili, rendendola più complessa e difficile. Invito il relatore a chiarire meglio il contenuto del comma 6.

GIUNTA. Mi sembra che la normativa non debba impedire ma favorire la partecipazione di imprese europee ed extracomunitarie che invece non sono iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. L'emendamento 11.12 lo impedirebbe mentre, attraverso una comune struttura di imprese, le imprese straniere potranno partecipare alle gare per l'affidamento di opere e lavori pubblici.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.5, 11.8 e 11.10 e contrario sugli emendamenti 11.13, 11.4 e 11.12. Si rimette alla Commissione sull'emendamento 11.6.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono favorevole all'emendamento 11.2, anche se con alcune perplessità sulla sua collocazione, ed agli emendamenti 11.5, 11.9, 11.10, 11.13 e 11.14.

Mi rimetto alla Commissione sull'emendamento 11.6. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.3, 11.4, 11.7 e 11.8.

ZAMBERLETTI. Ritiro l'emendamento 11.12.

GIUNTA. Ritiro l'emendamento 11.4.

FABRIS, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 11.7.

LIBERATORI. Ritiro l'emendamento 11.8.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento 11.8.

Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.8.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.9.

È approvato.

Pertanto, risulta assorbito l'emendamento 11.10.

Metto ai voti l'emendamento 11.13.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.14.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

